

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
PER FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DI MARCHI
LA CUI DOMANDA DI DEPOSITO SIA ANTECEDENTE AL 1° GENNAIO 1967**

(G.U. n. 303 DEL 29 DICEMBRE 2016)

**DISCIPLINARE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
E LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

Roma, 14 giugno 2017

1. PREMESSA

Il Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967 è stato pubblicato mediante avviso nella GURI n. 303 del 29 dicembre 2016. Ai sensi di quanto previsto dal punto 3 del Bando, l'Unioncamere cura – anche avvalendosi di proprie strutture *in house* – gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del Bando.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all'80% delle spese sostenute valutate ammissibili – ad eccezione delle spese per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per le quali è previsto un contributo del 50% - e, comunque, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascuna tipologia di spesa riconducibili alle fasi:

Fase 1 – Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio (fase obbligatoria)

Importo massimo dell'agevolazione Fase 1: 65.000,00 euro

Fase 2 – Servizi di supporto (fase facoltativa)

Importo massimo dell'agevolazione Fase 2: 15.000,00 euro

Le risorse sono assegnate con **procedura valutativa a sportello**, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stanziato dal Bando (4.500.000,00 euro).

L'istruttoria delle domande è effettuata da Unioncamere, che ha a tale scopo istituirà subito un Gruppo di lavoro dedicato, che verificherà la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal Bando nonché, sulla base della documentazione prodotta, effettuerà un esame di merito del progetto di valorizzazione del marchio storico oggetto della richiesta di agevolazione.

Per finalità di semplificazione con il presente Disciplinare si intendono fornire indicazioni guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. VALUTAZIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'

Ai sensi del punto 10 del Bando, la valutazione delle domande di agevolazione si articola in due fasi:

Fase A: **verifica della regolarità formale e della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;**

Fase B: **esame di merito del progetto di valorizzazione del marchio storico.**

3. FASE A: VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE E DELLA COMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria delle domande è effettuata seguendo l'ordine cronologico del numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form on line, reso disponibile a partire dalle ore 9:00 del 4 aprile 2017.

Per ciascuna domanda, Unioncamere esamina la rispondenza alle prescrizioni previste dal Bando in termini di:

1. **modalità e tempi di presentazione delle domande:** le imprese devono fare pervenire la domanda di agevolazione – redatta secondo i modelli allegati al Bando (Allegati 1 e 2) – entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
2. **possesso dei requisiti richiesti dal Bando:** alla data di presentazione via PEC della domanda di agevolazione le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.;
 - avere sede legale e operativa in Italia;
 - essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
 - non essere in stato di liquidazione o scioglimento, e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
 - non trovarsi in nessuna delle condizioni individuate dall'art. 1 del Regolamento UE 1407/2013 e s.m.i. sugli aiuti di importanza minore.

Non possono inoltre essere ammesse ad agevolazione le imprese che abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

3. **completezza della Domanda – Allegato1/2:** in caso di eventuali irregolarità o di omissioni sanabili riscontrate nella compilazione dell'Allegato 1/2, Unioncamere richiede precisazioni e/o integrazioni ai sensi, e per gli effetti e nei limiti, dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Riguardo alle dichiarazioni rese nell'Allegato 1/2, relativamente all'iscrizione dell'impresa richiedente nell'”*Elenco delle imprese con rating di legalità*” e della presentazione di altre domande a valere sul medesimo Bando, in sede di analisi dell'ammissibilità al contributo, Unioncamere procederà d'ufficio alla verifica di quanto dichiarato (o omesso di dichiarare) e all'integrazione dell'informazione eventualmente mancante in merito ai contributi già ricevuti;

4. **presenza e completezza della documentazione da allegare alla domanda:**

1. Il **progetto di valorizzazione del disegno/modello (Allegato 3 – Project plan)**, con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti:
 - gli obiettivi finali e i risultati che si intendono raggiungere con la valorizzazione del marchio, a livello produttivo e/o commerciale, o in termini di tutela giuridica da azioni di contraffazione o di rafforzamento del marchio;
 - per ciascuna Fase progettuale i servizi e/o beni da acquisire e i relativi costi preventivati.
2. In caso di eventuali irregolarità o di omissioni riscontrate nella compilazione dell'Allegato 3, Unioncamere richiede precisazioni e/o integrazioni - ai sensi per gli effetti e nei limiti, dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

I **preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni** redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti, pena la non ammissibilità della spesa, che descrivano i servizi offerti, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l'importo complessivo.

L'indicazione del numero e del costo unitario delle giornate uomo per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di prototipi e stampi – là dove non necessarie per la fornitura del bene stesso – può non essere riportata nel preventivo.

I preventivi devono recare data successiva al 29 dicembre 2016; ad essi devono essere allegati, in caso di professionista o impresa individuale, il curriculum del fornitore, in caso di società invece il curriculum della stessa (presentazione dell'azienda).

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non sono ritenute ammissibili le singole spese riportate nell'Allegato 3 – Project plan, per le quali si riscontrino:

- a) carenza di preventivi;
- b) preventivi non sottoscritti e/o non redatti su carta intestata del fornitore e/o recanti data antecedente la data di pubblicazione del bando (29 dicembre 2016);
- c) preventivi che non contengono gli elementi descrittivi del servizio che sarà acquisito, necessari per la puntuale valutazione del servizio stesso (cosiddetti “generici”).

In relazione ai seguenti servizi della Fase 2: lettera “a” – consulenza per l’attività di sorveglianza mondiale; “b” – consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione; “c” e “d” – consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità; “g” – assistenza per il deposito, i servizi (ai sensi del punto 9 del Bando) possono essere forniti esclusivamente da Consulente in Proprietà Industriale/Avvocato.

Spese relative ai suddetti servizi, con preventivi richiesti a soggetti diversi da quelli previsti dal Bando, non saranno ammesse ad agevolazione.

Unioncamere può valutare non agevolabile una domanda per la quale, a seguito dell’istruttoria di merito, risulti ammissibile una sola delle spese previste relativa all’acquisizione di un bene/servizio che, presa da sola, non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dichiarati nel Project plan.

E’ invece assoggettata a richiesta di integrazione, ai sensi del punto 10 del Bando, la domanda la cui documentazione risulti carente sotto i seguenti profili:

- a. carenza, in caso di fornitura del servizio da parte di professionista o impresa individuale, del curriculum del fornitore;
- b. carenza, in caso di fornitura del servizio da parte di società, del curriculum della società;
- c. preventivi con l’indicazione di prestazioni “a corpo”, ovvero privi del numero o del costo unitario delle giornate/uomo in relazione alle specifiche attività da realizzare, salvo quanto già disciplinato riguardo all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, prototipi e stampi;
- d. preventivi per stampi e prototipi che includono la fornitura di materiali per la realizzazione degli stessi che possono essere oggetto di richiesta di dettaglio in merito ai suddetti materiali.

5. Copia del **Certificato di registrazione del marchio**, nonché la riproduzione dello stesso in caso di marchio figurativo.

In caso di carenza della copia del certificato di registrazione, è altresì ammessa documentazione adeguata a comprovare la data di primo deposito antecedente al 1° gennaio 1967, rinvenibile anche nella Banca Dati del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC–UIBM) da cui risulti:

- la Data del primo deposito del marchio, con i relativi Numeri e Data di Registrazione, effettuato presso l’UIBM;
- l’attuale validità del marchio, oggetto di richiesta di agevolazione, comprovata dal rinnovo del marchio stesso nel corso dell’ultimo decennio (ove riportata nella suddetta Banca dati con l’indicazione della Data del deposito, del Numero di Registrazione e Data di Registrazione dell’ultimo rinnovo).

In caso di assoluta carenza di documentazione/informazioni riferibili alla prima registrazione del marchio, Unioncamere provvede d’ufficio alla verifica tramite consultazione della stessa Banca Dati e, in caso di mancato riscontro, in ultima istanza

o qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti, inoltra specifica richiesta alla DGLC–UIBM per i chiarimenti opportuni.

Riguardo alla validità del marchio, al fine di verificare che lo stesso (registrato presso l'UIBM o presso l'EU IPO con rivendicazione della pre–esistenza del marchio registrato presso l'UIBM) sia non estinto per mancato rinnovo o per decadenza, Unioncamere esamina la documentazione trasmessa e le informazioni riportate al punto 3 – *Riferimenti del marchio* dell'Allegato 3A – Project.

Ove non sia possibile accertare la data di rinnovo del marchio tramite consultazione della Banca dati UIBM, sarà richiesta all'impresa l'attestazione di versamento dei diritti di mantenimento in vita del marchio stesso.

Unioncamere si riserva di richiedere, nel corso dell'istruttoria, prova del versamento dei diritti necessari ad assicurare il permanere della validità del marchio per tutta la durata del progetto e sino all'erogazione del contributo finale.

6. **Copia del contratto di licenza esclusiva** nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da licenziatario di un marchio avente le caratteristiche previste dal Bando: in tal caso, deve trattarsi di un contratto di licenza esclusiva per l'utilizzo del marchio per la totalità dei prodotti e/o servizi e nel territorio per il quale il marchio è registrato.

Il contratto di licenza deve avere, dalla data di presentazione della domanda, una durata residua di almeno 36 mesi.

7. **Copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio** sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d'Impresa dell'UIBM, o sul Bollettino dell'EU IPO o sul Registro internazionale dell'OMPI (Romarin), nel caso in cui la domanda di agevolazione preveda l'estensione del marchio e/o l'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi di prodotti/servizi.

In caso di carenza, tra la documentazione trasmessa dall'impresa richiedente della copia della pubblicazione, il Gruppo di lavoro procede ad una verifica diretta consultando le banche dati di riferimento al fine di accertare che, al momento dell'invio della domanda, fosse presente la pubblicazione del marchio.

In caso di riscontro positivo si procede con l'istruttoria della domanda; in caso negativo l'impresa non è ammessa all'agevolazione.

8. **Indicazioni ulteriori.**

Le integrazioni documentali e le comunicazioni necessarie per le fasi istruttorie sono richieste direttamente alle imprese interessate, per conto di Unioncamere, da SI.Camera (sua società *in house*) tramite la PEC marchistorici@legalmail.it.

Resta assolutamente esclusa la possibilità di attivare il soccorso istruttorio e dunque non sono ammesse all'agevolazione la domanda (punto 7 del Bando):

- per la quale non si sia proceduto alla compilazione del form on line per l'attribuzione del protocollo;
- presentata prima del 4 aprile 2017;

- presentata oltre il 5° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante la compilazione del form on line;
- non inviata secondo le modalità richieste al punto 9;
- presentata da soggetti diversi da quelli indicati al punto 4;
- non sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa;
- priva dell'Allegato 1 o dell'Allegato 2;
- priva del Project Plan (Allegato 3A/3B) di cui al punto 9;
- priva della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa;
- presentata da impresa che non sia titolare o licenziataria del marchio, di cui al punto 6;
- priva dell'Allegato 4 (nel caso di riferimento);
- non inviata da PEC dell'impresa e carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 5A/5B);
- priva della copia del contratto di licenza esclusiva (nel caso di riferimento).

L'impresa a cui è stata già concessa un'agevolazione a valere sul "*Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967*" (Avviso G.U.R.I. n. 303 del 29 dicembre 2016) non può essere beneficiaria di agevolazione, ai sensi del punto 4 del Bando nel caso in cui la domanda di agevolazione abbia ad oggetto il medesimo marchio.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio, con le caratteristiche richieste dal Bando, fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'agevolazione, per un'impresa, di euro 120.000,00 (centoventimila).

4. FASE B ESAME DI MERITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO E DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il punto 9 del Bando prevede che le imprese alleghino alla domanda il **progetto di valorizzazione del marchio (Allegato 3 – Project plan)**, con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati.

Unioncamere, **sulla base della documentazione prodotta**, effettua (ai sensi del punto 10 del Bando) un esame di merito del progetto di valorizzazione del marchio basato sui criteri di seguito esposti:

a) Credibilità della strategia di valorizzazione economica del marchio, di cui al punto 6, in termini di:

- motivazione alla valorizzazione del marchio;
- utilizzo del marchio in coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale;

- risultati attesi di sviluppo aziendale;
- coerenza del progetto di valorizzazione del marchio con l'oggetto dell'attività di impresa.

b) Funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione delineato nel *project plan*, in termini di:

- costo/opportunità dei servizi richiesti;
- tempi di erogazione dei servizi coerenti con il piano di valorizzazione.

c) Coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:

- esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
- professionalità dei profili coinvolti nell'erogazione dei servizi.

d) Congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di:

- costo giornata/uomo del fornitore;
- numero delle giornate/uomo del fornitore.

e) Congruità dei costi indicati per l'acquisto di beni, in termini di:

- coerenza rispetto ai costi di mercato;
- numero delle giornate/uomo del fornitore qualora necessarie per la fornitura del bene (es. per la fornitura di prototipi e stampi).

Per poter procedere alla valutazione dei progetti ed alla determinazione dell'importo dell'agevolazione, Unioncamere:

- verifica la rispondenza del progetto di valorizzazione del marchio ai criteri sopra esposti. La non rispondenza totale o parziale del progetto a questi criteri comporta, a seconda dei casi, l'impossibilità di concedere l'agevolazione, o la riduzione del suo importo rispetto a quello dell'agevolazione richiesta;
- analizza le singole voci di spesa in merito all'ammissibilità della tipologia di servizio e alla congruità della spesa stessa. Dopo il provvedimento di concessione dell'agevolazione, Unioncamere ne comunica all'impresa l'importo chiarendo quali spese e in quali misure sono state ritenute pertinenti e congrue.

Unioncamere valuta per approvazione le eventuali richieste di variazione di fornitore a parità di servizio, in quanto modifiche progettuali previste dal punto 10 del Bando. Tali richieste sono comunicate, spiegando il motivo della variazione, tramite PEC dell'impresa richiedente all'indirizzo marchistorici@legalmail.it, allegando il preventivo di spesa dei servizi per i quali si intende sostituire il fornitore, redatto secondo le indicazioni di cui al punto 9 del Bando.

L'importo massimo di spesa ammissibile di un nuovo preventivo è pari a quello del preventivo sostituito. Esse non sono approvate là dove il preventivo sostituito non sia ammissibile per le motivazioni sopra esposte al punto 3 voce 4-2, sui **“preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni”**.

5. CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

Ai sensi del punto 14 del Bando, l'istruttoria si conclude con la comunicazione formale all'impresa interessata del giudizio motivato in merito alla concessione (o meno) dell'agevolazione e, se l'esito dell'istruttoria è positivo, del relativo importo.

Sulla base della proposta motivata del Gruppo di lavoro che cura anche l'esame del progetto, il Responsabile del Bando adotta il provvedimento finale con le necessarie motivazioni, che viene comunicato all'impresa da parte del Responsabile unico del procedimento (Rup) tramite PEC, dopo la pubblicazione necessaria per adempiere agli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche sull'impresa beneficiaria dell'agevolazione.

Solo a titolo di esempio, i principali contenuti della comunicazione del Rup riguardano oggetto, finalità e termini di realizzazione dell'iniziativa agevolabile, spese ammissibili ritenute pertinenti e congrue, importo dell'agevolazione concessa, obiettivi e risultati ai quali è vincolata l'erogazione dell'agevolazione, rispetto delle finalità e dei termini di esecuzione da parte dell'impresa beneficiaria, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, *etc.*